

CONVENZIONE
PER L'EFFETTUAZIONE DI PERIODI DI TIROCINIO DI TIPO CURRICULARE
PRESSO L'AMBASCIATA D'ITALIA A PECHINO

Tra

L'**Università degli studi di Messina** (soggetto promotore) con sede in Messina, Piazza Pugliatti n. 1, codice fiscale n. 80004070837, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Pietro Navarra, nato a Messina il 30.08.1968, o da suo delegato.

e

L'**Ambasciata d'Italia presso la Repubblica popolare cinese** con sede a Pechino, Sanlitun Dong Er Jie n°2, d'ora in poi denominata "soggetto ospitante", rappresentata dal Capo Missione, Ambasciatore Ettore Francesco Sequi, nato a Ghilarza (OR) il 13 febbraio 1956

premessso

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e a completamento della formazione i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196 il soggetto promotore ritiene importante offrire a coloro che, tra i propri studenti, siano ritenuti particolarmente meritevoli della possibilità di effettuare periodi di tirocinio presso il soggetto ospitante;

che il soggetto ospitante, nell'esclusivo ambito delle proprie attività, è disponibile ad offrire un programma di tirocinio a studenti adeguatamente qualificati che frequentino percorsi formativi presso il soggetto promotore;

che l'internazionalizzazione dei propri studenti rappresenta un obiettivo strategico per il soggetto promotore;

si conviene quanto segue:

Articolo 1

Le premesse che precedono costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, compatibilmente con le esigenze di efficienza e di regolare espletamento del servizio, soggetti in tirocinio curricolare su proposta del soggetto promotore.

Articolo 3

Il fine del tirocinio è agevolare l'acquisizione di una conoscenza diretta e concreta di aspetti e di attività svolte dalla Pubblica Amministrazione nel settore delle relazioni internazionali, integrando in tal modo il percorso formativo dei soggetti in tirocinio e agevolandone altresì le scelte professionali.

Il tirocinio non può in alcun modo e a nessun effetto configurarsi come rapporto di lavoro, né può dar luogo a pretese di compensi o ad aspettative di futuri rapporti lavorativi.

Articolo 4

L'Università si impegna ad individuare, per ogni tirocinante, il tutor, il cui nome dovrà essere riportato nel Progetto formativo e di orientamento.

Articolo 5

Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un responsabile

indicato dal soggetto ospitante quale tutor in loco.

Ciascun tirocinio è formalizzato per mezzo di un progetto formativo sottoscritto dai tutor individuati dalle parti e controfirmato dal tirocinante. Il progetto formativo conterrà:

- nominativo del tirocinante;
- una dichiarazione, sottoscritta dal tirocinante, di assenza di condanne per delitti non colposi, con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
- nominativi del tutor presso l'Università e del tutor in presso l'Ambasciata;
- durata, obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con indicazione dei tempi di presenza presso soggetto ospitante;
- estremi identificativi delle assicurazioni per gli infortuni e la responsabilità civile.

Il progetto formativo indicherà altresì gli impegni che il tirocinante dovrà rispettare ed in particolare:

- seguire le indicazioni del tutor e del responsabile del soggetto ospitante e far riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo ed evenienza;
- svolgere le attività conoscitive previste dal progetto formativo con eventuale elaborazione di studi e di ricerche, nonché con eventuali applicazioni operative sperimentali nei limiti consentiti dal progetto;
- rispettare le norme in materia di salute e di sicurezza di cui al D.L. n. 81/2008 ;
- rispettare le disposizioni del Codice di comportamento di cui al DPR 62/2013 e del Codice MAECI di cui al D.M. n. 1600/1759 del 18 settembre 2014, nonché le leggi e gli usi locali secondo le indicazioni del tutor in loco
- mantenere la necessità riservatezza per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze acquisite secondo le istruzioni dal tutor in loco.

Il progetto formativo comprende inoltre la seguente dichiarazione liberatoria, sottoscritta espressamente dal tirocinante: "Il tirocinio curriculare svolto presso l'Ambasciata non può in alcun modo ed a nessun effetto configurarsi come rapporto di lavoro, né può dar luogo a pretese di compensi ulteriori rispetto al rimborso delle spese regolato dalla presente Convenzione o ad aspettative di futuri rapporti lavorativi."

Articolo 6

Il soggetto promotore assicura il tirocinante per gli infortuni e per le responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dallo studente al di fuori dell'Ambasciata che rientrino nel progetto formativo. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

Il tirocinante dovrà essere provvisto di apposita polizza sanitaria valida nella Repubblica Popolare Cinese.

Articolo 7

I periodi di tirocinio non possono complessivamente superare i novanta giorni naturali consecutivi per ogni studente prescelto. Eventuali giorni di assenza per motivi personali vengono concordati con il Capo Missione, che provvede ad autorizzarli. Questi non devono in ogni caso superare i 6 giorni a trimestre. Eventuali assenze superiori o non autorizzate potranno essere, a giudizio del Capo Missione, motivo di interruzione del tirocinio ai sensi dell'articolo 8 della presente Convenzione. Qualsiasi sospensione o interruzione, ai sensi della presente Convenzione deve essere motivata e comunicata all'Università.

Articolo 8

I tirocini potranno essere interrotti:

- a) qualora il Capo Missione disponga il rientro dei tirocinanti per ragioni di sicurezza o di opportunità, anche avuto riguardo ai rapporti con le autorità del Paese di svolgimento del tirocinio;
- b) a seguito di ogni comportamento che, nella valutazione del Capo Missione, non sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.

L'eventuale interruzione deve essere tempestivamente comunicata all'Università e al tirocinante e avrà effetto dalla data dell'interruzione stabilita.

Le spese del rientro anticipato sono a carico del tirocinante.

Articolo 9

Al termine del tirocinio il soggetto ospitante rilascia al tirocinante un attestato (firmato dal tutor in loco) relativo alla durata e alle caratteristiche del tirocinio effettuato.

Articolo 10

La presente convenzione, che non comporta oneri per il soggetto ospitante, ha validità di un anno a partire dal giorno della sua sottoscrizione. È escluso ogni rinnovo tacito. Per tutto quanto non concordato tra le Parti, si fa riferimento alla normativa vigente.

Articolo 11

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente, acconsentire) che “i dati personali” forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso di esecuzione della Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della stessa, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e, inoltre, per i fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione ai soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell'Università.

Articolo 12

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere dall'applicazione o interpretazione della presente Convenzione. Qualora non fosse possibile raggiungere un tale accordo, il Foro competente a dirimere la controversia sarà quello di Roma.

Per il soggetto ospitante

Per il soggetto promotore

L'Ambasciatore Ettore Francesco Sequi

Il Rettore Pietro Navarra

Luogo e data

Luogo e data